



UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI  
E RECLUTAMENTO

Decreto Rettorale  
Classificazione: III/13  
N. allegati: 2

**SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI DUE ASSEgni DI RICERCA LETTERA A) (ART. 22, L. 240/2010) – PROGETTO “GO FOR IT”**

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e s.m.i;
- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”;
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i.;
- vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 102 che stabilisce l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l’art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;

- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell'art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato "Regolamento");
  - visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 196/2003 e s.m.i.;
  - visto il DR n. 1624/2019, prot. n. 158158 del 05.09.2019, relativo ai requisiti di ammissibilità alle procedure ex-art. 18, 22 e 24 della Legge 240/2010;
  - considerato che la Fondazione CRUI ha emanato, il 21.2.2020, un avviso di manifestazione di interesse per il progetto "GO FOR IT", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca su risorse FISR (Fondo integrativo speciale per la ricerca). Il progetto intende sostenere la promozione e il rafforzamento della specializzazione post dottorale, potenziandone la coerenza con le esigenze di innovazione del sistema produttivo, in aree disciplinari a forte vocazione scientifica, tecnologica, economica e aziendale, valorizzando il ruolo delle Università nella promozione dell'innovazione attraverso le collaborazioni di eccellenza con enti e istituzioni esteri.
  - tenuto conto che, al termine della procedura di selezione, la Fondazione CRUI, con comunicazione pec del 13.10.2020 (ns. Prot. 175400 del 13.10.2020), ha dato conferma all'Università di Siena del finanziamento a copertura di due assegni di ricerca nell'ambito del Progetto Go for IT della Fondazione CRUI, nelle seguenti Aree:
    - Area 05 Scienze biologiche (1 assegno) – PI Stefano Loppi – Titolo del progetto "Distillato di legno per un'agricoltura sostenibile".
    - Area 13 Scienze Economiche e statistiche (1 assegno) – PI Michelangelo Vasta – Titolo del progetto "Accumulazione di capitale umano nel lungo periodo (c. 1860 fino ad oggi) nelle province (NUTS3) dell'Italia e della Spagna".
  - considerato che, nella stessa comunicazione pec di cui sopra, la Fondazione CRUI comunica che l'Università di Siena può procedere ad espletare – entro il 28/02/2021, le procedure selettive per l'attribuzione dell'assegno di ricerca a valere su ciascun progetto, le cui attività (e la durata dell'assegno) dovranno concludersi al più tardi entro il 31 marzo 2022;
  - considerato che gli assegni di ricerca di cui sopra trovano integrale copertura negli stanziamenti relativi al bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, come attestato dalla Responsabile Ufficio servizi amministrativi e contabili-ARBI3 dell'Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione;
  - vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze della vita (DSV) del 02/09/2020 prot. 152635/2020 relativa all'assegno dal titolo "*Distillato di legno per un'agricoltura sostenibile*" (progetto GO FOR IT);
  - vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di economia politica e statistica (DEPS) del 11/12/2020 prot. 206455/2020 relativa all'assegno dal titolo "*Accumulazione di capitale umano nel lungo periodo (c. 1860-1940) nelle province (NUTS3) dell'Italia e della Spagna*" (progetto GO FOR IT);
- visti i D.L. n. 18 del 17.03.2020, n. 19 del 25.3.2020, n. 33 del 16.05.2020, n. 149 del 09.11.2020, n. 158 del 2.12.2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- visto il D.L. n. 125 del 07.10.2020 di proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021 e ulteriori misure urgenti ad essa connesse;
  - considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento delle riunioni esclusivamente in modalità a

distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, e la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private *“a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”*;

## DECRETA

### Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

Sono indette, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 e del Regolamento, due selezioni pubbliche per titoli e colloquio per il conferimento di:

- 1 ASSEGNO DI RICERCA Area 05 Scienze biologiche – Responsabile scientifico Prof. Stefano Loppi – Titolo del progetto “Distillato di legno per un'agricoltura sostenibile” (vedasi allegato 1).
- 1 ASSEGNO DI RICERCA Area 13 Scienze Economiche e statistiche – Responsabile scientifico Prof. Michelangelo Vasta – Titolo del progetto “Accumulazione di capitale umano nel lungo periodo (c. 1860 - 1940) nelle province (NUTS3) dell'Italia e della Spagna” (vedasi allegato 2).

I predetti assegni hanno ciascuno la durata di un anno e prevedono un importo annuo lordo di € 30.000. L'ammontare indicato è onnicomprensivo.

L'Università di Siena espletterà entro il 28 febbraio 2021 le procedure selettive per l'attribuzione dell'assegno di ricerca a valere su ciascun progetto, le cui attività (e la durata dell'assegno) dovranno concludersi al più tardi entro il 31 marzo 2022.

E' fatto salvo quanto potrà derivare dalla situazione d'emergenza sanitaria e dalle relative cause di forza maggiore che essa potrà comportare; qualora l'ipotesi del soggiorno estero nella destinazione indicata nel progetto risulti non percorribile a causa dell'aggravarsi della situazione pandemica, l'Ateneo dovrà segnalare tempestivamente tale circostanza alla Fondazione CRUI e indicare le modalità previste per condurre comunque a termine le attività, sempre in collaborazione con i partner esteri.

La permanenza di almeno 9 mesi all'estero originariamente prevista nel Progetto, stante la sopravvenuta situazione sanitaria, non potendo l'Ateneo in alcun modo derogare dalle necessarie misure precauzionali e da opportune condizioni di sicurezza per gli assegnisti, dovrà trovare il pieno consenso di questi ultimi.

### Art. 2 – REQUISITI E TITOLI DI AMMISSIONE

1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, nonché del seguente requisito:

- avere conseguito il dottorato di ricerca entro 10 anni dalla Laurea magistrale/specialistica ed entro 5 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al presente bando.

Eventuali ulteriori requisiti, per ciascuno dei due assegni di cui al presente bando, sono contenuti negli Allegati citati all'art. 1 e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Il possesso di detti requisiti sarà accertato dalla Commissione competente.

2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, anche ulteriori rispetto a quello di ammissione, è necessario allegare la dichiarazione di equivalenza/equipollenza al titolo di studio sopraindicato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2 del D.P.R. 30.07.2009, n. 189, ovvero la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza/equipollenza. In quest'ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo



restando che l'equivalenza/equipollenza del titolo di studio dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web

<http://www.funziopubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>

<https://www.miur.gov.it/equipollenze>

3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. Il Rettore può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessato. Comporta esclusione dalla selezione la mancanza di firma sulla domanda.

5. Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

- coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

6. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

#### Art. 3 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati di seguito indicati (**in formato pdf -la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB**), devono essere presentati, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nell'Albo on line di Ateneo, **esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma <https://pica.cineca.it/unisi>**

2. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione della medesima.

3. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico che risponde alla mail [unisi@cinca.it](mailto:unisi@cinca.it)

4. Una volta firmata e presentata la domanda sulla piattaforma Pica il candidato riceverà una mail di avvenuta presentazione contenente l'id della domanda; tramite il proprio cruscotto sarà possibile visionare lo status della domanda e verificarne presentazione e protocollazione. L'id della domanda identificherà il candidato per tutta la procedura concorsuale.

5. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato, selezionando e/o compilando i campi richiesti dalla piattaforma di cui al precedente punto 1 (dati anagrafici e recapiti, titoli di ammissione previsti dal presente bando, dichiarazioni, richiesta ausilio, allegati, pubblicazioni e prodotti della ricerca, e quant'altro richiesto nella compilazione della domanda).

6. Si evidenzia, tra le dichiarazioni richieste, la necessità di dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, e di godere dei diritti civili e politici.

7. Si sottolinea, altresì, che i candidati di cittadinanza non italiana dovranno dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nonché di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza.

8. Il candidato dovrà altresì dichiarare:

a) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con disposizione del Rettore pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

b) di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione nonché l'elenco dei candidati ammessi alla selezione, identificati tramite "ID domanda", saranno resi pubblici sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

c) di essere consapevole che la sede, data e l'orario in cui i candidati dovranno essere presenti (ove necessario in collegamento telematico) saranno pubblicati, almeno 20 giorni prima della data fissata, sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

d) di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

e) di essere consapevole che la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche;

f) di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio programmazione ruoli e reclutamento ([concorsi@unisi.it](mailto:concorsi@unisi.it)).

9. Alla domanda devono essere allegati:

- il proprio curriculum vitae sottoscritto con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
- le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione il cui numero massimo è eventualmente previsto nell'Allegato A del presente bando, e relativo elenco sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza/equipollenza;

10. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

11. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

12. Agli atti e documenti redatti in lingua diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

13. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio, ove necessario.

14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo/indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

#### Art. 4 – COMMISSIONE

1. La Commissione è composta di almeno tre membri esperti della materia e nominata dal Rettore dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Della Commissione può far parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Ai sensi dell'art. 35/bis del D. Lgs. 195/2001, della commissione non possono far parte coloro che *“sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale...”*.

Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo con valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Tutti i candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, prima dell'inizio del concorso sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

Il modulo per tale dichiarazione è reperibile nella sezione 'Modulistica' nelle pagine riservate agli assegni di ricerca sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: <https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti>

3. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione fisserà i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, che saranno pubblicati nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. In seguito la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarerà di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del C.P.C. ed in particolare in rapporto di parentela o di



affinità fino al quarto grado incluso con i candidati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.

#### Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio.
2. Le riunioni della Commissione, nonché la prova orale, potranno svolgersi in modalità telematica ove necessario in relazione alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
3. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà reso noto ai candidati, secondo le modalità previste all'art. 3 co. 8b, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. E' possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.
4. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.
5. Nel corso della discussione, i candidati, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

#### Art. 6 – GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
2. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà efficace a partire dal giorno successivo a quello della predetta pubblicazione (da tale giorno decorrono i termini per le eventuali impugnative).

#### Art. 7 – CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno, il trattamento previdenziale spettante, le principali attività di ricerca affidate. E' predisposto dal Responsabile dall'Ufficio personale docente e firmato dal Rettore.
2. Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno coerente con l'attività oggetto del presente bando.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a 6 anni.

4. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.
5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

#### Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.
2. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Rettore. La revoca è disposta dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e sentito il titolare dell'assegno.
3. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Rettore una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.
4. Lo svolgimento dei progetti di ricerca di cui al presente bando prevede per i titolari degli assegni periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di nove (9) mesi a un massimo di dodici (12) mesi, secondo il programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento. Si rinvia in proposito a quanto previsto dall'art. 1.
5. Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.
6. L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia o infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento e al Rettore il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
7. Per quanto concerne i diritti, i doveri, le modalità di svolgimento dell'attività e quant'altro non espressamente indicato, si rinvia al vigente Regolamento dell'Università di Siena per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, nonché all'art. 1 del presente bando.

#### Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. L'importo annuo dell'assegno sarà pari a euro 30.000,00 (trentamila/00 euro) al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione, e sarà erogato in rate mensili posticipate.
2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

#### Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI



1. I vincitori del presente bando che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca dovranno rinunciare prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti finanziati con il presente bando, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:
  - iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
  - titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
  - ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.
3. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.
4. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Rettore, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del dipartimento e al Rettore qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
6. L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento per gli assegni di ricerca indicato in premessa.

#### Art. 11 – DECADENZA, SOSPENSIONE, RECESSO

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
4. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con Decreto del Rettore.
5. Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando al Direttore del dipartimento e al Rettore una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.
6. Nel caso di congedo per maternità, congedo per malattia e le altre fattispecie di astensione, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 22 co. 6 della L. 240/2010. In particolare, nei periodi di assenza per maternità, ai sensi del D.l. 12.7.2007, l'assegno di ricerca deve essere sospeso prorogandone la durata per un periodo pari a quella della sospensione, e comunque fino a un massimo di 6 mesi. Negli altri casi, i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della scadenza originaria dell'assegno, previo accordo con il Responsabile scientifico del progetto.

#### Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITÀ

1. Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE



2016/679 sulla protezione dei dati e del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.

4. L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

5. Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile dell'Ufficio programmazione ruoli e reclutamento.

6. Il presente bando, nonché gli atti citati all'art. 3 comma 8 lett. a, b, c, d, sono pubblicati sull'Albo on-line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: <https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti>

7. Il presente bando è pubblicato altresì sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo [www.miur.it](http://www.miur.it) e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>

Siena, data della firma digitale

Il Rettore

Francesco Frati

Visto

Il Responsabile del procedimento

Clara Pluchino

Allegati:

1) All. scheda progetto assegno Area 05 - s.s.d. BIO/03

2) All. scheda progetto assegno Area 13 - s.s.d. SECS-P/12